

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2332/89 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che è opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, come aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83 <sup>(4)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1305/89 <sup>(5)</sup>; che alcune di dette modifiche sono legate ai cambiamenti apportati dagli Stati membri alle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, mentre altre hanno carattere tecnico e sono destinate a completare detti regolamenti, grazie all'esperienza acquisita nella loro applicazione;

considerando che la firma dell'accordo del 30 novembre 1979, concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, impone una modifica dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è opportuno prevedere una disposizione che consenta a uno Stato membro, la cui legislazione prevede che in seguito a taluni fatti o circostanze possa essere prolungato un periodo di riferimento determinato, precedente il verificarsi del rischio, durante il quale deve essere compiuto un periodo minimo di assicurazione per acquisire il diritto alle prestazioni, di tener conto per questo prolunga-

mento anche di fatti o circostanze analoghi sopravvenuti in un altro Stato membro;

considerando che occorre inserire nell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che ne chiarisca l'applicazione nei casi contemplati all'articolo 28 bis di detto regolamento;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ha permesso di individuare una lacuna nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni previste da nessuna delle legislazioni nazionali sotto le quali è stata esercitata un'attività che possa provocare una malattia professionale diversa dalla pneumoconiosi sclerogena; che è opportuno colmare tale lacuna estendendo il campo di applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, lettere a) e b) a tutte le malattie professionali; che è di conseguenza necessario adeguare l'articolo 60, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 e l'articolo 94, paragrafo 8 di detto regolamento;

considerando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa n. 377/85 (Burchell), è necessario apportare alcune modifiche agli articoli 76 e 79 del regolamento (CEE) n. 1408/71, per consentire l'applicazione delle disposizioni anticumulo comunitarie anche nel caso in cui una prestazione, di cui ai capitoli 7 e 8 di detto regolamento, si dovuta a norma della sola legislazione nazionale;

considerando che le disposizioni nazionali relative alla tutela dei dati personali non possono recare ostacolo all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72; che nel regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere introdotta una disposizione che determini la legislazione applicabile in caso di comunicazione di tali dati alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro;

considerando che nell'allegato III deve essere inserita una disposizione di una convenzione firmata dal Portogallo e dal Regno Unito;

considerando che si è constatato che nell'allegato VI, alla voce Belgio, il testo del punto 6 è incompleto quanto agli obiettivi perseguiti; che di conseguenza è necessario apportarvi modifiche di carattere redazionale;

<sup>(1)</sup> GU n. C 292 del 16. 11. 1988, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 365.

<sup>(3)</sup> GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 1.